

Schema di convenzione per l'utilizzo di personale a tempo parziale ai sensi dell'art 1, c. 124, L. n. 145/2018 art. 23 del CCNL sottoscritto in data 16/11/2022.

L'anno 2025 il giorno Primo del mese di Aprile, con la presente convenzione

TRA

il Comune di Volpara, codice fiscale 01898150188 rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig. BOSSI Martino nato a Voghera (PV) il 26.02.1989, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta

E

il Comune di Golferenzo, codice fiscale 84000630180. rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig. SCABINI Claudio nato a Broni (PV) il 05.05.1987, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta

Premesso

che nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse i Comuni di Volpara e Golferenzo hanno inteso avvalersi, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 23/11/2022, della possibilità di utilizzare personale dei Comuni aderenti;

che l'art.1 comma 124 della L.145/2018 Il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 1, D.lgs. n.165/2001; per gli enti locali, l'art.1, comma 58 bis della Legge n.662/1996 a corroborazione dell'art.14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 oggi disapplicato e sostituito dall'art 23 del vigente CCNL del 16 .11.1022);

che in rapporto a detta esigenza, a fronte dello scioglimento dell'Unione Comuni Lombarda Alta Valle Versa approvato con Delibera CC n. 11 del 18.11.2024, la dipendente Cristina Ercole, inquadrata nell'area istruttori, profilo professionale ex è stata assegnata al Comune di Golferenzo, il quale ha accolto la richiesta di autorizzazione del medesimo allo scavalco condiviso presso questo ente per n.18 ore settimanali in relazione alla permanenza delle esigenze funzionali dello stesso;

che questo Comune, previa valutazione in merito, stante il consenso da parte della stessa interessata, intende utilizzarla nei termini e con le modalità ivi espresse;

che a prescindere dagli eventuali accordi già preventivamente concordati la prestazione sarà resa nelle giornate che saranno stabilite in rapporto alle esigenze funzionali dei due enti che verrà concordata a fronte della stipula della presente convenzione;

che, pertanto, i Comuni di Volpara e Golferenzo hanno concordato di utilizzare lo strumento

offerto dall'art. 23 CCNL 16/11/2022 in quanto compatibile allo scopo, siccome richiamato dall'art 1, c. 124 della L.145/2018 ovvero di stipulare apposita convenzione oggetto dell'odierna proposta di approvazione;

che la Sig.ra Cristina Ercole, del Comune di Golferenzo, dipendente a tempo indeterminato e pieno del medesimo Ente inquadrato nell'Area degli Istruttori, sentita in proposito, per quanto attiene nello specifico alle modalità inerenti l'espletamento dell'attività di utilizzazione lavorativa oggetto della presente convenzione, ha espresso il proprio consenso al riguardo;

Tanto premesso

Tra i sottoscritti Sigg. BOSSI Martino e SCABINI Claudio nella spiegata qualità si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 Finalità

1 La gestione di tipo collaborativo costituisce uno strumento sinergico mediante il quale i due Enti interessati intendono ottimizzare gli uffici sopra indicati, conseguendo, altresì, una più economica gestione delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche, uniformando, anche in via sperimentale, comportamenti e metodologie d'intervento.

2 Tale modulo gestionale deve tendere, in ogni caso, a garantire, oltre all'economicità, anche l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa di entrambi gli Enti, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3 Con la presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, nonché di consentire ulteriore acquisizione di esperienza professionale dei propri dipendenti in ragione del disimpegno della propria prestazione professionale in contesti diversi innestandosi detti profili causali in un'ottica di collaborazione;

Art. 3 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione del personale in premessa utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art. 4 Durata della convenzione

1 La presente convenzione decorre dalla stipula e scade alla messa in quiescenza

2 Si potrà procedere al rinnovo o alla modifica, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso con specifiche deliberazioni, da parte degli enti coinvolti.

3 Ogni Ente potrà recedere unilateralmente, con apposita deliberazione e formale comunicazione all'altro ente, da trasmettere nei successivi otto giorni. Il recesso avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo all'intervenuta comunicazione.

Art.5 Condizioni per l'utilizzo

Gli enti prendono atto che l'utilizzo del personale per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo è subordinato alla previa acquisizione del consenso scritto del lavoratore e alla previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza e che tali presupposti ricorrono in rapporto a quanto esposto in premessa.

Art. 6 Gestione del personale

1. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'ente di provenienza.
2. Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente da fruire nei giorni in cui è stabilito lo stesso presti servizio presso l'Ente utilizzatore è subordinata ad acquisizione di nulla osta, obbligatorio e vincolante, del responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il lavoratore disimpegna le proprie mansioni il quale può richiedere il differimento per esigenze di servizio.
3. Per l'applicazione della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali al fine di una corretta gestione delle selezioni, l'ente di provenienza acquisisce dall'ente utilizzatore tutte le informazioni e le eventuali valutazioni indispensabili, secondo le regole e i criteri definiti dal contratto decentrato integrativo.
4. Per esigenze di servizio e previa intesa tra l'Ente di appartenenza e il responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il dipendente disimpegna le proprie mansioni nel periodo di utilizzo può essere variata la collocazione temporale della prestazione dandone preventiva comunicazione al lavoratore interessato.
5. Il dipendente nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le disposizioni di servizio impartite dal referente preposto alla struttura di allocazione per il periodo, assegnato. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al competente Ufficio per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
6. Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'Ente utilizzatore alla quale il dipendente è assegnato, può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato.
7. L' utilizzo dei lavoratori da parte di entrambi gli enti interessati, non configura una prestazione a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale.
- 8 Il personale "utilizzato a tempo parziale" mantiene il rapporto organico con l'ente di appartenenza mentre, durante l'utilizzo a tempo parziale presso l'Unione dipende, funzionalmente, dal competente datore di lavoro in rapporto alla natura degli incarichi conferiti;

9 Lo stato giuridico ed economico è stabilito sulla base e nel rispetto delle leggi relative al personale dipendente degli enti locali e dai CCNL in vigore.

10 Gli enti prendono atto che per effetto dell'art.1 comma della L.145/2018 (c.d. "scavalco condiviso") viene attenuato il vincolo di esclusività della prestazione, essendo riconosciuta ai dipendenti la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 1, D.lgs. n.165/2001);

Art.7 Competenze

1. Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

Art. 8 Oneri finanziari. Riparto della spesa. Rendiconti e rimborsi

2. L'Ente utilizzatore provvederà a rimborsare all'Ente di appartenenza la retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo definito nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del rimborso la retribuzione oraria, ai sensi dell'art. 52, comma 3, del CCNL 14/9/2000 si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per il numero di ore complessivo rapportato a n 30 gg.

3. Il rimborso è dovuto nei casi in cui la mancata prestazione lavorativa del dipendente sia causata da malattia del lavoratore, salvo quanto previsto nel comma successivo, o da altra causa non dipendente dalla volontà del lavoratore e nei casi in cui l'impegno del lavoratore presso l'Ente utilizzatore ricada in un giorno festivo.

4. Il periodo massimo di assenza per malattia rimborsabile è convenzionalmente parametrato al numero delle giornate predeterminate di impiego nell'Ente utilizzatore in rapporto al periodo di assenza retribuita previsto. Il risultato della proporzione è arrotondato per eccesso.

5. L'ente utilizzatore provvede al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi ad eccezione dell'Irap in quanto quest'ultimo onere rimane in capo all'Ente che utilizza il personale in quanto soggetto passivo di imposta ai sensi dell'art. 11, comma 2, ultimo periodo, della legge 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Al rimborso della retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo concordato l'Ente utilizzatore vi provvede mensilmente ed entro il periodo ordinario di paga ovvero entro il diverso termine stabilito attraverso intese tra gli uffici dei due enti.

7. Il trattamento economico accessorio riconosciuto dall'Ente utilizzatore al lavoratore utilizzato a tempo parziale verrà corrisposto dall'Ente di appartenenza su richiesta dell'Ente utilizzatore corredata da apposito prospetto riepilogativo indicante il titolo e l'ammontare degli emolumenti da liquidare e previo accredito delle somme comprensive degli oneri riflessi.

Art.9 Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

Art. 10 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione, se e in quanto necessario, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Enti, nonché alla normativa vigente.

Per il Comune di Golferenzo

SCABINI Claudio

Per il Comune di Volpara

BOSSI Martino